



Consiglio Regionale della Campania

A.D.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0019902/I Data: 12/12/2017 13:29
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della VII Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Regolamento “Modifiche al regolamento regionale 12 novembre 2012, n. 12 (Disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e l’uso domestico di acque pubbliche)”. Reg. Gen. 506

Ad iniziativa della Giunta regionale – Presidente Vincenzo De Luca e Vice Presidente Fulvio Bonavitacola.

Depositato in data 7 dicembre 2017

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 56 dello Statuto

VISTI gli articoli 98 e 101, comma 3 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VII Commissione Consiliare Permanente per l’esame

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

12 DIC. 2017

IL PRESIDENTE



A. C. IMMURRO
7/12/17
A

A. C. IMMURRO
S. J.

Data: Mer 06/12/2017 15:37
Da: Regione Campania - Segreteria di Giunta
A: Consiglio Regionale
 <protocollo.generale@consiglio.regione.campania.legalmail.it>
Cc: Ufficio Legislativo <ufficio.legislativo@pec.regione.campania.it>,
 PEC DG 06 <dg.500600@pec.regione.campania.it>, PEC DG 04
 <dg.500400@pec.regione.campania.it>, PEC DG 07
 <dg.500700@pec.regione.campania.it>
Oggetto: Trasmissione DGR 761/2017 - Art. 56
Allegato/i: DGR n° 761 del 05.12.2017.pdf.7z(dimensione 247 KB)

Per il successivo inoltro al Presidente del Consiglio Regionale, Le trasmetto, su incarico del Presidente della Giunta, ai sensi dell'articolo 56 del vigente Statuto, la delibera di Giunta di seguito indicata:

n° 761 del 05 /12 /2017 : APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO RECANTE "MODIFICHE AL REGOLAMENTO 12 NOVEMBRE 2012, n. 12 (DISCIPLINA DELLE PROCEDURE RELATIVE A CONCESSIONI PER PICCOLE DERIVAZIONI, ATTINGIMENTI E L'USO DOMESTICO DI ACQUE PUBBLICHE)"

Si attesta che tutti gli allegati sono conformi all'originale informatico prodotto attraverso i sistemi informativi in dotazione.



Giunta Regionale della Campania

Segreteria di Giunta

A.O.D. Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: 0019662/E Data: 07/12/2017 10:31

Ufficio: Segreteria Generale

Classifica:



06/12/17
U. Legislativo

Assessore

Presidente Vincenzo De Luca

Vicepresidente Bonavitacola Fulvio



DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)		U.O.D. / Staff
DG	06	08
DG	04	00
DG	07	00

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL **05/12/2017**

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO RECANTE "MODIFICHE AL REGOLAMENTO 12 NOVEMBRE 2012, n. 12 (DISCIPLINA DELLE PROCEDURE RELATIVE A CONCESSIONI PER PICCOLE DERIVAZIONI, ATTINGIMENTI E L'USO DOMESTICO DI ACQUE PUBBLICHE)"

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	PRESIDENTE
	Vice			
2)	Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	ASSENTE
3)	Assessore	Serena	ANGIOLI	
4)	"	Lidia	D'ALESSIO	
5)	"	Valeria	FASCIONE	ASSENTE
6)	"	Lucia	FORTINI	
7)	"	Amedeo	LEPORE	ASSENTE
8)	"	Chiara	MARCIANI	
9)	"	Corrado	MATERA	ASSENTE
10)	"	Sonia	PALMERI	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

A.D.D. Consiglio Regionale della Campania

Protocollo: **0019662/E** Data: **07/12/2017 10:31**

Ufficio: Segreteria Generale

Classifica:



Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati, nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE:

- a) Il Regio Decreto n. 1775/1933, recante "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici", disciplina le derivazioni e l'utilizzazione di acqua pubblica;
- b) l'articolo 96, comma 11, del D.lgs. n.152/06 recante "*Norme in materia ambientale*", prevede che: "*Le regioni disciplinano i procedimenti di rilascio delle concessioni di derivazione di acque pubbliche nel rispetto delle direttive sulla gestione del demanio idrico nelle quali sono indicate anche le possibilità di libero utilizzo di acque superficiali scolanti su suoli o in fossi di canali di proprietà privata. Le regioni, sentite le Autorità di bacino, disciplinano forme di regolazione dei prelievi delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti dall'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, laddove sia necessario garantire l'equilibrio del bilancio idrico*";
- c) il Regolamento regionale n. 12 del 12/11/2012 (BURC n. 72 del 19 novembre 2012) ha disciplinato le procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e uso domestico di acque pubbliche;
- d) in base all'articolo 5, punto c, dell'allegato I – Parte A del Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 "*sull'igiene dei prodotti alimentari*", per l'irrigazione delle colture alimentari è previsto l'uso di "acqua potabile" o di "acqua pulita" così come definite all'articolo 2 comma 1 lettere g), h) e i) dello stesso regolamento;
- e) il D.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 "*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*" stabilisce i requisiti di potabilità delle acque;
- f) il D.M. 12 giugno 2003, n. 185 "*Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152*" stabilisce i requisiti di qualità chimico-fisici e microbiologici che devono possedere le acque reflue recuperate destinate al riutilizzo irriguo;
- g) l'articolo 166, comma 4bis, del D.lgs. 152/2006, così come introdotto dal D.L. 10 dicembre 2013, n. 136 convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 2014, n. 6, prevede che "*Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentiti i competenti istituti di ricerca, definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalità di verifica, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 112 del presente decreto e dalla relativa disciplina di attuazione e anche considerati gli standard di qualità, di cui al decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, nonché gli esiti delle indagini e delle attività effettuati ai sensi del medesimo decreto legislativo. Con il regolamento di cui al presente comma si provvede, altresì, alla verifica ed eventualmente alla modifica delle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185*";
- h) il suddetto regolamento sui parametri fondamentali di qualità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalità di verifica, da adottare ai sensi del D.L. 136/2013 entro il 10 maggio 2014, non è stato emanato da parte dei Ministeri competenti;
- i) con D.D. 585/2015 della Direzione generale per lo sviluppo economico e le attività produttive è stato introdotto, nell'ambito del Piano "*Terra dei Fuochi*", il Piano di monitoraggio integrato "*Campania Trasparente*" con il quale l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno ha realizzato un sistema di studio integrato su scala regionale mediante il campionamento e l'analisi di acque sotterranee, suolo, aria, alimenti e fluidi biologici, con l'obiettivo di ottenere una rappresentazione del territorio, della salubrità delle produzioni campane e dell'esposizione dell'uomo a potenziali fonti inquinanti, in modo da fornire strumenti di supporto per il coordinamento e l'integrazione tra politiche ambientali, agricole e sanitarie.

RILEVATO CHE:

- a) le Province, quali organi competenti al rilascio delle concessioni in oggetto, hanno evidenziato talune difficoltà relativamente al conseguimento delle certificazioni riguardanti l'idoneità delle acque ad essere utilizzate a uso irriguo su colture alimentari, necessarie al fine del rilascio dei provvedimenti concessivi;
- b) molte AASSLL della regione Campania hanno più volte fatto richieste al fine di ottenere indirizzi regionali sulle modalità di verifica dell'idoneità delle acque a uso irriguo su colture alimentari;

i titoli concessori costituiscono una delle condizioni di ammissibilità previste dal PSR per gli investimenti in irrigazione e per accedere alla fruizione della misura 4.1.4 "Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui nelle aziende agricole" del PSR Campania 2014/2020;

- d) il Regolamento Regionale n. 12 del 12/11/2012 agli articoli 3, 6, 7, 19, 23 e 32 reca disposizioni rispettivamente sugli usi dell'acqua, sull'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee, sull'istanza di concessione, sul disciplinare di concessione, sulla determinazione di canoni e cauzioni e sulle licenze di attingimento;

CONSIDERATO CHE:

- a) l'assenza di una disciplina di riferimento sui criteri e le modalità di verifica dell'idoneità delle acque a uso irriguo su colture alimentari rende problematica l'applicazione dell'articolo 7, comma 5, punto d), del regolamento 12/2012 da parte delle AASSLL competenti ad attestare l'idoneità delle acque ad uso irriguo su colture alimentari;
- b) la predetta assenza di disciplina comporta, come ulteriore conseguenza, la mancata regolarizzazione di numerose pratiche di concessione di derivazione idrica pendenti presso le Province, con conseguenze anche sulla corretta quantificazione dei volumi irrigui impiegati dagli utilizzatori e sul monitoraggio della qualità dell'acqua utilizzata;
- c) il rilascio di concessioni per derivazioni d'acqua da corpi idrici sotterranei e superficiali che prevedono un uso della risorsa idrica destinato ad uso irriguo su colture alimentari necessita di essere regolato, anche al fine di poter esercitare gli opportuni controlli, sia per gli aspetti relativi alla verifica dell'idoneità all'uso irriguo, sia riguardo alle modalità d'utilizzo più appropriate a garantire la sicurezza alimentare e la tutela della qualità dei suoli agrari;
- d) detta disciplina possa desumersi dalle vigenti disposizioni legislative in materia e, nel rispetto delle stesse, attuarsi mediante l'applicazione dei parametri posti dalle medesime disposizioni, stabilendo, a tutela della salute, criteri e modalità di verifica dell'idoneità delle acque all'uso irriguo su colture alimentari, tenuto conto delle caratteristiche delle acque e delle colture a cui verranno destinate;

RITENUTO:

di dover approvare la proposta di Regolamento regionale recante "*Modifiche al Regolamento del 12 novembre 2012 n. 12 Regolamento per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e uso domestico di acque pubbliche*" elaborato dalla Direzione Generale per l'Ambiente la Difesa del Suolo e l'Ecosistema, di concerto con la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e la Direzione Generale Tutela della Salute e coordinamento del SSR;

SENTITO per i profili di competenza l'Ufficio Legislativo del Presidente;

VISTI

- il R.D. del 11 dicembre 1933 n. 1775;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004;
- il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
- il D.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31;
- il D.M. 12 giugno 2003 n. 185;
- l'art. 56 dello Statuto Regionale;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare la proposta di Regolamento regionale recante "*Modifiche al Regolamento del 12 novembre 2012 n. 12 Regolamento per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e uso domestico di acque pubbliche*" che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- 2) di inviare il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto regionale;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento, per le rispettive competenze, al Capo di Gabinetto, al Capo dell'Ufficio Legislativo, alla Direzione Generale per l'Ambiente, Difesa del Suolo e l'Ecosistema, alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, alla Direzione Generale Tutela della Salute e coordinamento del SSR e all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	761	del	05/12/2017	DIR GEN /DIR STAFF (*)	UOD/STAFF DIR GEN
				DG 06	08
				DG 04	00
				DG 07	00

OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO RECANTE "MODIFICHE AL REGOLAMENTO 12 NOVEMBRE 2012, n. 12 (DISCIPLINA DELLE PROCEDURE RELATIVE A CONCESSIONI PER PICCOLE DERIVAZIONI, ATTINGIMENTI E L'USO DOMESTICO DI ACQUE PUBBLICHE)"

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE + ASSESSORE -		<i>Presidente Vincenzo De Luca Vicepresidente Bonavitacola Fulvio</i>		<i>05/12/2017 05/12/2017</i>
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		<i>dott. Palmieri Michele dott. Postiglione Antonio dott. Diasco Filippo</i>		<i>05/12/2017 05/12/2017 05/12/2017</i>

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	<i>05/12/2017</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		<i>06/12/2017</i>

AI SEGUENTI UFFICI

- 40.1 : Gabinetto del Presidente**
- 40.2 : Ufficio Legislativo**
- 50.4 : DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale**
- 50.6 : Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema**
- 50.7 : DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI**

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

(*)

DG= Direzione Generale

US= Ufficio Speciale

SM= Struttura di Missione

UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente

PROPOSTA DI REGOLAMENTO RECANTE "MODIFICHE AL REGOLAMENTO 12 NOVEMBRE 2012, n. 12 (DISCIPLINA DELLE PROCEDURE RELATIVE A CONCESSIONI PER PICCOLE DERIVAZIONI, ATTINGIMENTI E L'USO DOMESTICO DI ACQUE PUBBLICHE)"

Art. 1

Modifiche al Regolamento 12 novembre 2012, n. 12 "Regolamento per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e l'uso domestico di acque pubbliche"

1. Il regolamento 12 novembre 2012, n. 12 "Regolamento per la disciplina delle procedure relative a concessioni per piccole derivazioni, attingimenti e l'uso domestico di acque pubbliche" è così modificato:
 - a) All'articolo 3 comma 1 lettera b) dopo le parole "irrigazione fondiaria" sono aggiunte le seguenti: ". Nel caso di uso irriguo su colture alimentari, è consentito esclusivamente l'impiego di "acqua potabile" e di "acqua pulita" così come definite all'articolo 2 comma 1 lettere g), h) e i) del Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 "sull'igiene dei prodotti alimentari", comprendenti, ai fini del presente regolamento: i) le acque idonee al consumo umano ai sensi del D.lgs. 31/2001; ii) le acque superficiali derivate da corpi idrici classificati in buono stato chimico nel Piano distrettuale di Gestione delle acque o dal Piano regionale di Tutela delle acque; iii) le acque conformi ai requisiti di qualità chimico-fisici e microbiologici di cui alla tabella dell'allegato al DM 185 del 12 giugno 2003; iv) per le aree agricole di cui all'art. 241 del D.lgs. 152/2006, le acque che, tenuto conto dei valori di fondo geochimici e a seguito di Caratterizzazione del sito ed eventuale Valutazione di Rischio, risultino compatibili con l'ordinamento colturale effettivo e potenziale o con allevamento;"
 - b) All'articolo 6 comma 2 lettera c) dopo le parole "piano di tutela delle acque regionale (PTA)" sono aggiunte le seguenti: "e dal Piano di Gestione distrettuale delle acque";
 - c) All'articolo 6 comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: "h) la classificazione dello stato chimico del corpo idrico interessato dalla ricerca, contenuta nel Piano di Gestione distrettuale delle acque e nel Piano di Tutela di cui agli articoli 117 e 121 del D.lgs. 152/2006.";
 - d) All'articolo 6 comma 3 lettera d) le parole "previsto nell'articolo 7, comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "previste all'articolo 7, comma 7";
 - e) All'articolo 7 comma 4 lettera c) le parole "dedotti dal PTA" sono sostituite dalle seguenti: "dedotti dal piano di tutela delle acque regionale (PTA) e dal Piano di Gestione distrettuale delle acque";
 - f) All'articolo 7 comma 4, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: "h) la classificazione dello stato chimico del corpo idrico interessato dalla derivazione, contenuta nel Piano di Gestione distrettuale delle acque e nel Piano di Tutela di cui agli articoli 117 e 121 del D.lgs. 152/2006.";

- g) All'articolo 7 comma 5 lettera d) le parole *"sulla idoneità delle acque destinate al consumo umano, come definite e disciplinate dal D.lgs. 31 del 2001, e sulla idoneità delle acque per uso agricolo e zootecnico di cui al D.M. 23 marzo 2000"* sono sostituite dalle seguenti: *"attestante: i) per le acque destinate al consumo umano o zootecnico, la conformità ai parametri stabiliti dal D.lgs. 31 del 2001; ii) per le acque destinate all'uso irriguo su colture alimentari di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b) punti i) e iii), la conformità ai parametri stabiliti dal D.lgs. 31 del 2001 o la conformità ai requisiti di cui alla tabella dell'allegato al DM 185 del 12 giugno 2003"*;
- h) All'articolo 7 comma 5, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: *"h) documentazione attestante la chiusura del procedimento, per le aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento destinarie degli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, di cui al regolamento previsto dell'articolo 241 del D.lgs. 152/2006."*;
- i) All'articolo 19 comma 2 lettera p) dopo le parole *"ai fini della tutela dell'interesse pubblico e di quello dei terzi"* sono aggiunte le seguenti: *", comprese quelle inerenti le modalità d'uso agronomico-sanitario e di verifica periodica dell'idoneità delle acque destinate all'uso irriguo su colture alimentari"*;
- j) All'articolo 19, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
- "3. Con deliberazione di Giunta regionale sono adottate "Linee Guida agronomico-sanitarie per l'uso e il controllo delle acque destinate all'uso irriguo su colture alimentari". Le Linee Guida definiscono, tenuto conto delle caratteristiche delle acque e delle colture a cui verranno destinate, le specifiche modalità d'utilizzo volte a garantire la sicurezza alimentare e la tutela della qualità dei suoli agrari. Fermi restanti i controlli di conformità dei prodotti agricoli ottenuti nelle aree irrigate ai valori limite stabiliti dai regolamenti comunitari e nazionali in materia di sicurezza alimentare, con le medesime Linee Guida sono definite le modalità di controllo del corretto utilizzo e di verifica periodica dell'idoneità delle acque.*
- 4. Nelle more dell'adozione delle Linee Guida previste dal comma 3, le concessioni di derivazione per l'uso delle acque di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b, punti ii) e iii), sono rilasciate a condizione che il relativo disciplinare di concessione ne vieti, fino al recepimento delle Linee Guida, l'uso mediante il metodo di irrigazione per aspersione (a pioggia).*
- 5. Ai fini del rilascio delle certificazioni previste dall'articolo 7, comma 5, lettera d), sono dovuti gli importi relativi ai costi analitici e quelli previsti dal Tariffario regionale per le prestazioni dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. e Medicina legale per prestazioni rese a richiesta e nell'interesse di privati o Enti."*;
- k) All'articolo 23 comma 2 le parole *"annualmente, sulla base del tasso di inflazione programmato, con"* sono sostituite dalle seguenti: *", ai sensi dell'articolo 154 comma 3 del D.lgs. 152/2006, con cadenza triennale mediante"*;

- l) All'articolo 23 il comma 4 è sostituito dal seguente: *"4. Le spese di istruttoria di cui all'articolo 7, comma 7, costituiscono apposito capitolo di spesa integralmente finalizzato alle attività organizzative ed operative connesse al rilascio delle concessioni di derivazione."*;
- m) All'articolo 23 comma 5 la parola *"previsti"* è sostituita dalle seguenti: *"di cui"*;
- n) All'articolo 23 comma 5 le parole *"alle autorità"* sono sostituite dalle seguenti: *"all'autorità"*;
- o) All'articolo 23 comma 6 le parole *"dall'ente concedente"* sono soppresse;
- p) All'articolo 32 il comma 5 è sostituito dal seguente: *"5. Per l'uso irriguo su colture alimentari l'ente competente al rilascio delle licenze di attingimento consente il prelievo di acque superficiali da corpi idrici classificati in buono stato chimico nel Piano distrettuale di Gestione delle acque o dal Piano regionale di Tutela delle acque; nel caso di corpi idrici classificati in stato chimico non buono o non classificati, l'idoneità dell'acqua all'uso irriguo su colture alimentari è certificata con le stesse modalità previste all'articolo 7 comma 5 lettera d)."*;

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE "MODIFICHE AL REGOLAMENTO 12 NOVEMBRE 2012, n. 12 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE RELATIVE A CONCESSIONI PER PICCOLE DERIVAZIONI, ATTINGIMENTI E L'USO DOMESTICO DI ACQUE PUBBLICHE"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la presente proposta di Regolamento si intende principalmente introdurre, nell'ambito delle concessioni per derivazioni di acque pubbliche, criteri per la certificazione e la verifica dell'idoneità delle acque utilizzate a scopo irriguo su colture alimentari, mediante la modifica parziale del Regolamento regionale 12/2012.

Si verte, dunque, in aspetti disciplinati dal legislatore statale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), che si intrecciano con profili riconducibili alla "tutela della salute", ed è entro quest'ultima materia di potestà concorrente che deve ricomprendersi una facoltà regionale di regolazione.

Si premette che in base al Regolamento CE n. 852 del 2004 "sull'igiene dei prodotti alimentari", per l'irrigazione delle colture alimentari è previsto l'uso di "acqua potabile" o di "acqua pulita".

La Regione Campania con proprio Regolamento n. 12/2012 all'articolo 7 ha disciplinato le modalità di presentazione dell'istanza di concessione di derivazione e uso di acque pubbliche e, in particolare, al comma 5 lettera d) ha stabilito che l'idoneità delle acque destinate al consumo umano e delle acque per uso irriguo e zootecnico debba essere certificata dalle ASL.

In assenza di una specifica normativa nazionale sui parametri di idoneità delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari, il citato Regolamento regionale n. 12/2012 fa riferimento solo al DM 23 marzo 2000 che, tuttavia, non definisce parametri e valori limite ma solo le metodologie di analisi da utilizzarsi.

Tale vuoto normativo sarebbe dovuto essere colmato entro il 10 maggio 2014, termine fissato dal D.L.136/2013 (convertito con modificazioni dalla L. 6 febbraio 2014 n. 6) per l'emanazione, da parte del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di uno specifico regolamento nazionale sui parametri per la certificazione della idoneità delle acque ad uso irriguo su colture alimentari.

Tale regolamento nazionale non è stato ancora adottato e, pertanto, l'assenza di riferimenti normativi per la suddetta certificazione comporta difficoltà per le ASL competenti ad attestare l'idoneità delle acque ad uso irriguo su colture alimentari. Ciò comporta, di conseguenza, l'impossibilità di regolarizzare numerose pratiche di Concessione di derivazione pendenti presso le Province anche a seguito dell'approvazione delle DGR 184/2012 e 219/2013.

La situazione che si è in tal modo determinata, oltre ad incidere negativamente su legittime istanze di derivazione, non consente la corretta quantificazione dei volumi irrigui impiegati dagli utilizzatori né il monitoraggio della qualità dell'acqua utilizzata.

I titoli concessori costituiscono, inoltre, una delle condizioni di ammissibilità previste dal PSR per gli investimenti in irrigazione e per accedere alla fruizione della misura 4.1.4 "Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui nelle aziende agricole" del PSR Campania 2014/2020.

La proposta di regolamento regionale intende risolvere mediante la leva normativa di secondo grado le criticità descritte. La proposta di regolamento consta di due articoli.

Con l'art. 1 sono proposte modifiche al Regolamento regionale n. 12/12. In particolare, al comma 1 lettera a) viene stabilito che per l'uso irriguo su colture alimentari è consentito, così come previsto dal Regolamento (CE) n. 852/2004 "*sull'igiene dei prodotti alimentari*", esclusivamente l'impiego di "*acqua potabile*" e di "*acqua pulita*", indicando che nella prima fattispecie rientrano le acque idonee al consumo umano ai sensi del D.lgs. 31/2001 e, nella seconda fattispecie, le seguenti:

- le acque superficiali derivate da corpi idrici classificati in buono stato chimico nel Piano distrettuale di Gestione delle acque (di competenza dell'Autorità di Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale) o dal Piano di Tutela delle acque (di competenza della Regione);
- le acque che risultino conformi ai requisiti di qualità chimico-fisici e microbiologici di cui alla tabella dell'allegato al DM 185 del 12 giugno 2003 (che stabilisce i requisiti di qualità che devono possedere le acque reflue recuperate destinate al riutilizzo irriguo);
- le acque da utilizzare nelle aree agricole di cui all'art. 241 del D.lgs. 152/2006 (aree destinarie di interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza) che risultino compatibili con le colture o con l'allevamento a seguito di Caratterizzazione del sito ed eventuale Valutazione di Rischio.

Le lettere da b) a d) recano precisazioni sul contenuto delle domande di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e scavo di pozzi.

Le lettere e) e f) recano precisazioni sul contenuto delle domande di concessione di derivazione.

Le lettere g) e h) recano indicazioni sulle certificazioni ASL e sulla documentazione da allegare alle domande di concessione di derivazione.

Le lettere i) e j) recano indicazioni circa le eventuali condizioni o prescrizioni che dovranno essere contenute nei disciplinari che regolano le concessioni. Viene stabilito, in particolare, che la Giunta Regionale dovrà adottare delle specifiche "*Linee Guida agronomico-sanitarie per l'uso e il controllo delle acque destinate all'uso irriguo su colture alimentari*" che dovranno indicare le specifiche modalità d'utilizzo delle acque in oggetto, volte a garantire la sicurezza alimentare e la tutela della qualità dei suoli agrari. Tali Linee Guida dovranno definire, inoltre, le modalità di controllo del corretto utilizzo e di verifica periodica dell'idoneità delle acque.

Vengono inoltre stabilite le prescrizioni d'uso da applicarsi nelle more dell'adozione delle suddette Linee Guida e viene individuato il Tariffario di riferimento da applicarsi ai fini del rilascio delle certificazioni da parte delle AA.SS.LL.

Le lettere da k) a o) recano piccoli interventi di manutenzione normativa del Regolamento regionale n. 12/2012 finalizzati sia all'adeguamento rispetto alla normativa sopravvenuta, sia a lievi correzioni del testo.

La lettera p) reca disposizioni inerenti le licenze di attingimento temporaneo da fiumi.

L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore del Regolamento.